



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, “Approvazione delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato D.lgs. n. 286/98, a norma dell’articolo 1, comma 6 e successive integrazioni;

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

VISTO il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

VISTO l’art. 34 del Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21 “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. (22G00032)”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige - n. 296 del 16/04/2019 che attua le disposizioni dell’articolo 26, commi da 1 a 4, della Legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2018, n. 16, e a) istituisce le classi di concorso A023/bis e A023/ter per il personale docente di sostegno linguistico per alunne e alunni con background migratorio; b) stabilisce i titoli di accesso per tali classi di concorso; c) stabilisce i titoli di valutazione per l’elaborazione delle graduatorie per l’assunzione a tempo determinato;

VISTA l’istanza prot. n. 1138 del 13/01/2023, presentata ai sensi dell’art. 37 comma 2, della citata legge n. 286/98 e dell’art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 in combinato disposto con l’art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l’insegnamento acquisito in **Ucraina**, Paese non appartenente all’Unione Europea, dalla signora **Nataliya DASHKO**

VISTA la documentazione prodotta a corredo dell’istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall’art. 17 del citato decreto legislativo n. 206/2007, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

VISTA, la dichiarazione di valore in loco della Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia a Kiev, rilasciata il 12 dicembre 2019, con la quale si certifica che il titolo professionale indicato nel dispositivo, conferisce nell'ordinamento d'istruzione superiore dell'Ucraina, la qualifica di “*Baccelliere in istruzione pedagogica Filologo, insegnante di Lingua tedesca di scuola dell'istruzione generale di secondo grado*”;

VISTO l'art. 53 e successive modifiche della direttiva comunitaria 2005/36 la quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

VISTO che la disciplina in esame riguarda l'accesso ai ruoli del personale docente nelle scuole italiane con insegnamento in lingua tedesca, di cui al comma 1 - art. 427 - D.lgs. n. 297/1994;

CONSIDERATO che l'interessata, cittadina italiana e ucraina, di madrelingua ucraino, possiede la competenza linguistica necessaria prevista dall'art. 53 della direttiva 2005/36/CE, in quanto in possesso di abilitazione all'insegnamento della lingua tedesca;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007 in combinato disposto del comma 2, art. 49 del D.P.R. 394/99, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato d'origine, compatibilmente con la natura e la composizione della formazione professionale conseguita;

RILEVATO, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni;

TENUTO CONTO di quanto disposto al comma 3, art. 16 del Decreto legislativo più volte citato n. 206/2007, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

ACCERTATO che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206/2007;

D E C R E T A

1. Il titolo di formazione professionale “Laurea di baccelliere” conseguito presso l'Università statale pedagogica “Ivan Franko” della città di Drohobych (Ucraina) in data 01/09/2000, posseduto dalla cittadina italiana e ucraina Prof.ssa **Nataliya DASHKO**, nata a Drohobych (Ucraina) il 27/07/1983, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole d'istruzione secondaria di primo grado, nella classe di concorso:

A023/bis Sostegno Linguistico in tedesco per alunne e alunni con background migratorio

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16 – comma 6 – del D.lgs. n. 206/2007, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal D.lgs. n. 28 gennaio 2016, n. 15, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero – Dipartimento per il sistema educativo d'istruzione e formazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. FABRIZIO MANCA

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ex art.15 del D.P.R. 642 del 1972.